

L'elevata misura degli interessi quale prova del reato d'usura

Il tasso elevato di interessi fa presumere che solo un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (Cass. pen. 27427/2020).

Pubblicato il 02/01/2021



*"Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura puo' essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entita' tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose".*

Ha così affermato di recente la Corte di Cassazione nella propria sentenza n. 27427 dello scorso ottobre (testo in calce), allorchè è tornata ad occuparsi del reato d'usura ed in particolare dell'ipotesi aggravata di cui all'[art. 644 comma 5 n. 3 c.p.](#) ("se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno").

Il caso è giunto all'attenzione della Suprema Corte a seguito dell'impugnazione proposta da due imputati avverso la sentenza di condanna emessa nei di loro confronti dalla Corte d'Appello di Napoli che, al pari del G.I.P. del medesimo capoluogo campano in primo grado, ne aveva dichiarato la penale responsabilità anche in ordine al reato in questione. I ricorrenti hanno infatti censurato la decisione della Corte territoriale sul presupposto che non fosse stata raggiunta la prova dello stato di bisogno della persona offesa, quale presupposto di applicazione dell'ipotesi aggravata prevista e punita proprio dall'[art. 644 comma 5 n. 3 c.p.](#)

Pronunciandosi su tale motivo d'impugnazione, i Giudici di Piazza Cavour hanno in primo luogo ricordato cosa debba intendersi per stato di bisogno e, citando una precedente pronuncia, hanno affermato che *"lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessita' tale da annientare in modo assoluto qualunque liberta' di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volonta' del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza ne' la causa di esso, ne' l'utilizzazione del prestito usurario"*.

Sulla scorta di questa premessa, ha aggiunto subito dopo la Sentenza in commento che *"Tale condizione sussiste, invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimita', ogni qual volta la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori prestiti di denaro e debba percio' sottostare alle esose condizioni impostele, o quando il soggetto passivo si trovi in una situazione che elimini o, comunque, limiti la sua volonta' inducendolo a contrattare in condizioni di inferiorita' psichica tali da viziarne il consenso"*.

Sulla scorta di queste due premesse, la Suprema Corte ha confermato la penale responsabilità degli imputati dapprima ricordando altro precedente in termini, in cui lo stato di bisogno era stato per l'appunto ritenuto provato in ragione dell'elevata entità degli interessi in quel caso pari al 7,2% mensile e 86% annuo (Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017 - dep. 08/05/2017, Surgo, Rv. 27006401). Inoltre, in relazione alla fattispecie sottoposte, la S.C. ha altresì affermato che lo stato di bisogno era stato correttamente ritenuto dimostrato dalla Corte territoriale sulla base del tasso d'interesse riscontrato, compreso fra il 77% ed il 288% annuo. Codesto tasso è stato dunque ritenuto tale da provare il bisogno di liquidità della persona offesa, nel senso di non poter ricorrere al credito bancario al punto da aver accettato tali condizioni.

E' dunque evidente l'importanza della recente decisione in questione giacchè, nel ribadire l'attenzione che la giurisprudenza ripone sull'entità del tasso d'interesse in relazione all'aggravante in questione, offre anche rilevanti spunti di valutazione in termini pratici.

Difatti la fattispecie aggravata dell'usura commessa ai danni di un soggetto in stato di bisogno determina - al pari delle altre ipotesi aggravate di cui al medesimo comma quinto dell'art 644 c.p. - l'aumento da un terzo alla metà delle pene previste per l'ipotesi semplice, quest'ultima punita con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

[CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 27427/2020»» SCARICA IL PDF](#)

( da [www.altalex.com](http://www.altalex.com) )

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE SECONDA PENALE**

**Sentenza 2 ottobre 2020, n. 27427**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino - Presidente -

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere -

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere -

Dott. DI PISA Fabio - rel. Consigliere -

Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

S.S., nato a (OMISSIS);

V.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 24/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FABIO DI PISA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. TOCCI STEFANO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

uditi l'Avvocato LEONE ANTONIO in difesa di V.A. nonchè l'Avvocato GIORGIONE GERARDO in difesa di S.S. i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso.

**Svolgimento del processo**

1. Con sentenza del 24/10/2018 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 29/12/2016 in sede di giudizio abbreviato dal Giudice delle indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, confermava l'affermazione della penale responsabilità V.A. e S.S. per i reati di usura aggravata (capo A) ed estorsione aggravata (capo B) ed il primo anche per il reato di minacce aggravate (capo C), rideterminava le pene a carico dei predetti e confermava le ulteriori statuizioni ivi compresa la disposta confisca di un motociclo e di un conto corrente nei confronti

del V..

2. Contro detta pronunzia propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo difensori di fiducia.

2.1. V.A. deduce i seguenti motivi:

a. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3.

Lamenta che i giudici di merito non avevano considerato che difettava la prova che, all'epoca dei fatti, la vittima P.F. fosse un imprenditore in stato di necessità da intendersi quale condizione tendenzialmente irreversibile tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, essendo la sentenza sul punto totalmente generica e disancorata dal riferimento a dati oggettivi;

b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della aggravante di cui al D.L. 13 Maggio 1991, art. 7 conv. in L. 12 Luglio 1991, n. 203.

Rileva che nella fattispecie in esame mancava ogni dimostrazione che l'imputato avesse posto in essere un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulla vittima la particolare coartazione psicologica evocata dalla menzionata norma, essendo emerso che egli aveva agito al solo fine di recuperare le somme erogate;

c. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1.

Assume che nella specie la medesima contestazione mossa al ricorrente era tale da escludere l'aggravante in questione la quale richiede sempre la necessaria simultanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento del fatto;

d. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 c.p. Erronea applicazione della confisca.

Rileva che l'acquisto del motociclo confiscato risaliva ad un periodo ben lontano dal commesso reato sicchè era "difficilmente riconducibile all'attività delittuosa" e che il libretto a risparmio, intestato alla moglie, costituiva il frutto di introiti leciti della intestataria;

e. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis c.p..

Evidenzia che la motivazione era del tutto carente in punto di mancato riconoscimento delle chieste circostanze attenuanti generiche.

2.2. S.S. propone, a sua volta, i seguenti motivi:

a. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, formulando una censura sostanzialmente sovrapponibile al terzo motivo avanzato dal coimputato V.;

b. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3 avanzando una censura sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo proposto dal V.;

c. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della aggravante di cui al D.L. 13 Maggio 1991, art. 7 conv. in L. 12 Luglio 1991, n. 203, deducendo una censura sovrapponibile al secondo motivo proposto dal V.;

d. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis c.p..

Lamenta che la corte di appello aveva rilevato la genericità delle censure non considerando che la motivazione della sentenza di primo grado era totalmente laconica imponendosi una rivalutazione del profilo in ragione della condotta processuale dell'imputato il quale aveva ammesso gli addebiti, rinunciando ai motivi di gravame.

3. L'Avv. Antonio Leone, difensore di V.A., ha inviato a mezzo P.E.C. in data 17 Giugno 2020, memoria ex D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, con la quale ribadito le censure relative alla insussistenza dell'aggravante ex D.L. 13 Maggio 1991, art. 7.

#### Motivi della decisione

1. Entrambi i ricorsi, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto, in parte, sostanzialmente sovrapponibili, sono inammissibili.

2. I motivi dei ricorsi riguardanti violazione di legge nonché difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3 sono manifestamente infondati.

Va premesso che in tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza nè la causa di esso, nè l'utilizzazione del prestito usurario. (Sez. 2, n. 43713 del 11/11/2010 - dep. 10/12/2010, Galante, Rv. 24897401).

Tale condizione sussiste, invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ogni qual volta la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori prestiti di denaro e debba perciò sottostare alle esose condizioni impostele, o quando il soggetto passivo si trovi in una situazione che elimini o, comunque, limiti la sua volontà inducendolo a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziare il consenso.

E lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare interessi usurari anche pari al 7, 2% mensile e a 86% su base annua). (Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017 - dep. 08/05/2017, Surgo, Rv.

27006401) cfr., in senso conforme Cass. n. 9450 del 1.9.87, ud. 27.1.87; Cass. n. 1207 del 31.1.87, ud. 17.6.86; Cass. rv. n. 166264; Cass. rv. n. 171007; Cass. rv. n. 174967 Applicando i suddetti principi giurisprudenziali alla concreta fattispecie in esame, ne discende che la decisione della corte territoriale non si presta ad alcuna censura proprio perchè quella determinata situazione di fatto (bisogno di liquidità da parte della persona offesa P.F. "il quale non poteva accedere al credito bancario"), integra lo stato di bisogno e tale situazione correttamente è stata ritenuta provata anche in ragione dell'elevato tasso d'interesse pattuito (compreso fra il 77% ed il 288% annuo), come accertato dai giudici di merito con una motivazione in fatto adeguata e priva di aporie.

3. Le argomentazioni della sentenza impugnata non appaiono nè carenti, nè illogiche nè contraddittorie nella parte in cui i giudici territoriali hanno ritenuto dimostrata l'aggravante del metodo mafioso ex D.L. 13 Maggio 1991, n. 152, art. 7 (articolo abrogato dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 7, comma 1, lett. i), ed ora sostituito dall'art. 416-bis 1 c.p., "Circostanze aggravanti ed attenuanti per reati connessi ad attività mafiose").

Va premesso che la Corte Suprema di Cassazione ha osservato che il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito in L. 12 giugno 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima - che ricorre nel caso di specie - riguarda il reato commesso da colui che - appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. - si avvale del c.d. "metodo mafioso", per la cui sussistenza non è necessaria la prova dell'esistenza dell'associazione criminosa, essendo, invece, sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; la seconda, al contrario, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale - e non semplicemente supposta - di essa, richiedendo, pertanto, anche la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione medesima (Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 26551501).

La ratio legis sottesa alla prima ipotesi risiede, dunque, nella evidente finalità di contrastare in maniera più decisa l'atteggiamento di quei soggetti che, stante la loro maggiore pericolosità e proclività a delinquere, partecipino o non partecipino di un'associazione criminosa, utilizzino "metodi mafiosi", ossia si comportino "da mafiosi" oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sulla vittima quella particolare coartazione e pressione psicologica, nonchè quel particolare effetto intimidatorio proprio delle organizzazioni in questione.

Osserva il collegio che ai fini della sussistenza dell'aggravante è sufficiente che l'associazione, in quanto evocata dall'agente, pur rimanendo sullo sfondo, spinga la vittima a piegarsi, solo in apparenza "spontaneamente", al volere dell'aggressore e ad abbandonare ogni velleità di resistenza o difesa per timore di ritorsioni o, comunque, di più gravi conseguenze.

Difatti, l'aver ingenerato nella persona offesa la consapevolezza che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa - sia questa esistente o meno (Sez. 2, n. 49090, cit.) - o che agisca su suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195) è alla base del peculiare stato di soggezione, omertà e vulnerabilità,

che facilitano l'esecuzione del reato, rendendone più difficoltosa la repressione, e che lasciano la vittima inerme di fronte alla forza prevaricatrice e sopraffattrice dell'associazione medesima.

Tuttavia va puntualizzato che ciò non significa che, ai fini della configurazione dell'aggravante de qua, sia necessario che l'autore del reato riesca poi effettivamente a coartare la volontà della persona offesa, giacchè la capacità soverchiante della condotta aggressiva evocativa del sodalizio criminoso deve essere valutata ex ante come astrattamente idonea ad incidere maggiormente sulla libertà di autodeterminazione della vittima (Cass. Sez. 1 del 6 marzo 2009, n. 14951, Izzo, Rv. 243731).

Orbene, ritiene questo Collegio che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi di diritto sin qui evocati, senza incorrere in alcun vizio motivazionale sul punto.

Infatti non si può affatto sostenere, come fanno i ricorrenti, la generica, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza dell'aggravante suddetta avendo i giudici di merito, ai fini della ritenuta configurabilità di tale circostanza, adeguatamente valutato la peculiarità del linguaggio utilizzato nonchè le circostanze dell'azione e le modalità della stessa (v. sent. ff. 5/6).

Con argomentazione del tutto logica, oltre che giuridicamente corretta, la corte territoriale, nel confermare l'iter motivazionale della sentenza di primo grado, ha osservato che l'aver fatto riferimento ad una pluralità di persone ("noi siamo in tanti... non c'è una persona sola fisicamente ma siamo in tanti"), il richiamo dell'appartenenza dei soldi ad una "famiglia" con il costante uso del "plurale" e l'aver motivato le richieste del versamento di denaro con la finalità di aiutare economicamente alcuni soggetti usciti dal carcere ("perchè i ragazzi usciti da poco dal carcere avevano bisogno di somme di denaro") nonchè di pagare gli avvocati cui erano stati dati "tanti soldi" dalla "famiglia S.", secondo una prassi di solidarietà verso i sodali detenuti che è propria delle organizzazioni di tipo mafioso, è valso ad evocare la presenza - con tutta la sua forza cogente - di un sodalizio di tal fatta apparendo evidente "la maggiore coartazione della volontà della vittima".

Va detto, del resto, che secondo consolidata giurisprudenza della Corte Suprema "la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto" (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065).

Le censure formulate da entrambi gli imputati sul punto, a fronte di una congrua motivazione giudiziale, devono, dunque, ritenersi manifestamente infondate, al limite inquadrabili in una valutazione di merito del tutto preclusa in questa sede.

4. Il motivo proposto dallo S. ed avente ad oggetto violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aggravante delle più persone riunite di cui al capo B) è totalmente generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato



analogamente a quello proposto dal V. da ritenere, comunque, inammissibile in quanto non risulta previamente formulato con l'atto di appello.

La corte di merito, con ragionamento congruo e privo di aporie, ha correttamente confermato la sentenza di primo grado anche in punto di riconoscimento della detta aggravante richiamando il contenuto della intercettazione ambientale riguardante la conversazione intercorsa fra la persona offesa, il V. ed l'originario coimputato C.F. (giudicato separatamente) nel corso della quale il P., cui era stato comunicato che da quel momento in poi la situazione debitoria sarebbe stata gestita da S.S. e dalla sua famiglia, aveva subito minacce per il pagamento dei debiti usurari, precisandosi che tale aggravante, avente natura oggettiva, si trasmetteva ai concorrenti e, quindi, anche al predetto S. la cui condotta ulteriormente minacciosa, posta in essere il giorno successivo, si poneva in linea di continuità con gli iniziali comportamenti estorsivi.

A questo proposito, ritiene il Collegio, che la circostanza aggravante speciale delle "più persone riunite", di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, concernendo le modalità dell'azione, come ritenuto dai giudici di merito non richiede quale connotato soggettivo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, in quanto essa ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato a norma del combinato disposto dell'art. 70 c.p., comma 1, n. 1 ed art. 118 c.p..

E' stato condivisibilmente osservato che nel reato di estorsione, la circostanza aggravante delle più persone riunite - integrata dalla simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia - non richiede quale connotato soggettivo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poichè essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata laddove aveva applicato l'aggravante in questione ai concorrenti morali non presenti sul luogo e nel momento in cui era formulata la richiesta estorsiva) (Sez. 2, n. 31199 del 19/06/2014 - dep. 16/07/2014, Posteraro e altri, Rv. 25998701), principio cui si è conformata la corte territoriale.

Trattasi, quindi, di motivazione adeguata e corretta in diritto a fronte della quale gli imputati muovono delle contestazioni totalmente generiche limitandosi ad affermare che tale aggravante doveva essere esclusa "dalla lettura del capo di imputazione" e "dall'analisi delle emergenze processuali", il chè connota di evidente inammissibilità le censure, fermo restando quanto cennato circa la inammissibilità, ex art. 606 c.p.p., comma 3, del motivo proposto dal V..

5. Devono ritenersi, altresì, manifestamente infondati i motivi dei ricorsi degli imputati in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risultando la motivazione sul punto adeguata in fatto e corretta in diritto e, pertanto, non sindacabile in questa sede.

Occorre, precisare, che la difesa dello S. non ha indicato, nel formulare tale motivo di impugnazione, elementi tali da incrinare il ragionamento dei giudici di appello i

quali hanno evidenziato, con argomentazioni pertinenti e congrue, l'inammissibilità per difetto di specificità del motivo di impugnazione nonché la non concedibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p. in ragione della "elevatissima intensità del dolo e delle allarmanti modalità della condotta", a nulla rilevando le ulteriori considerazioni circa la condotta dell'imputato connesso alla rinuncia a taluni dei motivi da parte dello stesso.

La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691).

Per analoghe ragioni non colgono nel segno le contestazioni del tutto generiche formulate dal V. avendo la sentenza fatto riferimento ai gravi precedenti penali del predetto ed alle varie pendenze giudiziarie sicchè la sentenza anche sul punto è da ritenere immune da censure.

6. In ordine al quarto motivo del ricorso proposto dal solo V., riguardante la disposta confisca, va osservato quanto segue.

Relativamente al motociclo YAMAHA tg. (OMISSIS) rileva il collegio che la censura è priva di pregio alcuno in quanto il ricorrente si è limitato a prospettare del tutto genericamente e, peraltro, in modo perplesso che tale bene "afferente ad un periodo ben lontano dal commesso reato" sarebbe "difficilmente riconducibile all'attività delittuosa".

Orbene anche aderendo alla tesi secondo cui in tema di confisca disposta ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, convertito in L. n. 356 del 1992, il giudice non può esimersi dal considerare il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall'epoca di commissione del "reato spia" da rendere "ictu oculi" irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna. (In motivazione la Corte ha richiamato i principi interpretativi formulati da Corte Cost. nella sentenza n. 33 del 2018). (Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018 - dep. 30/07/2018, Quattrone e altro, Rv. 27361201) la censura non sarebbe meritevole di accoglimento non avendo parte ricorrente chiarito sotto quale profilo ed in che termini non sarebbe stato rispettato tale criterio di "temporale".

6.1. Per quanto concerne, poi, il libretto a risparmio intestato alla moglie, - che si assume avere ad oggetto introiti leciti del terzo apparente titolare del bene - la legittimazione ad impugnare spetta solo al terzo apparente intestatario, proprio perchè solo costui, è il soggetto avente in ipotesi diritto alla restituzione del bene: Cass. 6208/2010 Rv. 249499; Cass. 15474/2012 rv. 252811; Cass. 35240/2013 rv. 256265. L'impugnazione, infatti, può essere proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene, dal chè discende la inammissibilità della censura: ne consegue la inammissibilità della censura per carenza di interesse.

7. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla declaratoria

d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila ciascuno.

**P.Q.M.**

**dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.**

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020